

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 7/TFN – Sezione Tesseramenti
(2017/2018)
(Motivi delle decisioni del C.U. 6/TFN – riunione del 27.9.2017)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno mercoledì 27 settembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, *Presidente*; Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, *Vice Presidenti*; avv. Stefano Persichelli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi; *Componenti*; Sig. Claudio Cresta, *Segretario* con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del dott. Salvatore Floriddia.

**1) Reclamo 001 - COLOMBANI PIETRO/A.S.D. REAL MELEGNANO
(ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)**

Con ricorso del 12 luglio 2017 il sig. Pietro Colombani, nato a Lodi il 12/11/1998, ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto, reso in data 06/07/2017, dal CR Lombardia Ufficio Tesseramenti, della richiesta di svincolo ex art.109 NOIF dalla società A.S.D. Real Academy per la mancata produzione in tale sede della ricevuta attestante l'invio della raccomandata alla detta società.

Il reclamante, a dimostrazione della regolare costituzione del contraddittorio dinanzi al competente Comitato, allega alla odierna domanda oltre alla ricevuta di invio della raccomandata anche la cartolina attestante il ricevimento da parte della società controinteressata e chiarisce altresì i motivi per i quali (ritardata restituzione della cartolina da parte delle Poste) non gli era stato possibile produrre il documento dinanzi al C. R. Lombardia.

Risulta instaurato regolarmente il contraddittorio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Infatti, per costante ed univoca giurisprudenza della Commissione Tesseramenti il vizio consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. della ricevuta della raccomandata inviata alla società di appartenenza del giocatore dedotto quale motivo di rigetto della richiesta medesima, può essere sanato in sede di ricorso con l'allegazione di detta ricevuta.

Nel merito la Commissione rileva che dinanzi al Comitato Regionale Lombardo la società non ha proposto opposizione alla richiesta di svincolo nei modi e nei tempi previsti dalle norme federali e, di conseguenza, trova applicazione l'art. 109, n. 5, N.O.I.F., secondo il quale la mancata

opposizione “è considerata adesione alla richiesta del calciatore”. Vale il caso rilevare che anche in questa sede la società nulla dichiara.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara lo stesso svincolato dalla società A.S.D. Real Melegnano (già Real Academy) a fare data dal 01/07/2017.

Ordina restituirsi la tassa.

2) Reclamo 005 – CALCIO ROSA' ASD A R.L./CADO' DAVIDE (ricorso avverso accoglimento svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)

Con ricorso del 1.8.17 la società Calcio Rosà ha proposto reclamo avverso il provvedimento di accoglimento della richiesta di svincolo x art.109 NOIF resa dal Comitato Regionale Veneto del calciatore Cadò Davide. Preliminarmente la ricorrente afferma di non potuto ritirare in tempo utile per proporre opposizione alla richiesta di svincolo proposta dal Calciatore Cadò Davide. Invero la ricorrente adduce, a giustificazione di tale ritardo, la circostanza relativa al fatto che il Presidente sig. Siminioni Alessandro non era nelle possibilità materiali di effettuare il ritiro in quanto convalescente per una operazione subita. Fermo quanto innanzi la ricorrente poi afferma che sebbene il calciatore fosse stato regolarmente convocato, nell'agosto 2016 per la fase di preparazione pre campionato, lo stesso non si sarebbe presentato in ritiro adducendo la non totale guarigione da un infortunio affermando di essere ancora (all'epoca) in fase di recupero. Orbene e sempre nel merito, la società ricorrente deduce che il calciatore non si sarebbe sottoposto a visita medica e solo successivamente avrebbe poi inviato una certificazione medico sportiva ritenuta però non idonea. Invero e solo nel dicembre 2016 il Calciatore avrebbe poi inviato una idonea certificazione medico sportiva che documentava sia l'infortunio occorso che la terapia in corso. La società per tali motivi pertanto contestava il diritto del giocatore ad ottenere lo svincolo per inattività per motivi allo stesso non imputabili. Risulta instaurato il contraddittorio.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Va preliminarmente evidenziato che la richiesta di svincolo è stata proposta dal calciatore nei modi e nei termini di cui all'art.109 NOIF diversamente dalla opposizione proposta dalla società la quale, per sua stessa ammissione, dichiara di averla proposta oltre i termini di cui alla richiamata norma. Infatti è la stessa società che ammette (sia nella opposizione innanzi al competente Comitato Regionale Veneto che in questa sede) di non avere rispettato i termini prescritti adducendo una motivazione che non può essere ritenuta valida atteso che la raccomandata ben sarebbe potuta essere ritirata nei termini mediante una delega al ritiro rilasciata dal rappresentante della società. In altre parole la citata circostanza non integra una ipotesi di impossibilità ma di impedimento facilmente superabile, come detto, mediante il conferimento di una normale delega al ritiro.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale rigetta il ricorso proposto dalla società Calcio Rosà.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, *Presidente*; Avv. Massimo Procaccini, *Vice Presidenti*; avv. Filippo Crocè, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Vincenzo Esposito Corona; *Componenti*; Sig. Claudio Cresta, *Segretario* con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del dott. Salvatore Floriddia.

3) Reclamo 004 – PIROLA LORENZO/A.S.D. BRUGHERIO
(richiesta svincolo per apocrifia di firma)

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Pirola Lorenzo lamentando la nullità del tesseramento a favore della ASD Brugherio Calcio 1968, per la stagione sportiva 2014/15, per non averlo sottoscritto anche la madre, sig.ra Mazzotta Maria, essendo all'epoca minorenni.

Il calciatore nell'esposizione dei fatti richiama una precedente richiesta della madre ove si dichiarava che la firma della stessa in calce al tesseramento era apocrifa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante, mentre la società di calcio compulsata nulla ha dedotto in merito ai fatti esposti.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto, nel valutare che effettivamente la firma apposta in calce al tesseramento e riconducibile alla madre è dissimile da quella che si evince dal documento fornito e dal primo ricorso, evidenzia come il calciatore, che ha raggiunto la maggiore età il 7/4/2015, è risultato tesserato a favore della A.S.D. Brugherio Calcio 1968 ancora per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; solo in data 30/7/2017, nonostante il gran lasso di tempo trascorso, si duole di tale circostanza.

Per quanto sopra bisogna necessariamente dare valore al comportamento concludente del calciatore che, nonostante abbia raggiunto la maggiore età da diverso tempo, solo a distanza di tre stagioni sportive e di cui l'ultima è appena iniziata, rappresenta tale circostanza.

Non si ritiene di accogliere il reclamo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti rigetta il ricorso del calciatore Pirola Lorenzo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4) Reclamo 006 – BRUNO ANTONINO/S.P.D. BRANCIFORTI
(richiesta svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)

Con reclamo del 20.07.2017, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, il sig. Bruno Antonino ha chiesto lo svincolo dalla Società S.P.D. Branciforti dichiarando, di essere stato convocato per quattro gare consecutive tempestivamente e motivatamente respinte dall'odierno reclamante. I respingimenti, sostiene il reclamante, non furono mai contestati dalla società. Successivamente però in data 18 09 2017, il reclamante comunicava con email, alla Commissione Tesseramento di Questo Tribunale, che la società S.P.D. Branciforti aveva concesso lo svincolo e che la materia del contendere era quindi cessata. Il Tribunale, esaminata, nella seduta del 27 09 2017, tutta la documentazione prodotta dall'istante, ravvisata, irrilevante ed inconferente la circostanza della omessa notificazione del reclamo alla controparte, in ragione della successiva rinuncia all'azione del reclamante, come da comunicazione del 18 09 2017, ritiene cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale preso atto della rinuncia all'azione da parte del sig. Bruno Antonino, dichiara cessata la materia del contendere ed ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5) Reclamo 007 – NIGRO ILARIA/A.C.F. TORINO
(mancato accoglimento svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.)

Con atto del 18 agosto 2017, la calciatrice Ilaria Nigro proponeva reclamo avverso il provvedimento del 25 luglio 2017, con cui l'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti aveva rigettato la propria richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla ACF Torino.

A fondamento del reclamo la calciatrice deduceva che:

- in data 16 novembre 2016 aveva presentato domanda di svincolo ex art. 109 NOIF dalla ACF Torino, sussistendone i presupposti;
- contestualmente la società si opponeva alla detta richiesta, sostenendo di aver effettuato le dovute convocazioni;
- poiché non erano state rispettate dalla società le procedure previste dalla legge per gli inviti alle visite mediche e per le contestazioni, la calciatrice reiterava in data 28 novembre 2016 la richiesta di svincolo;
- reiterazione che avveniva anche il 20 febbraio 2017;
- con provvedimento del 25 luglio 2017, l'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti rigettava la richiesta di svincolo ex art. 109, in quanto "spedito fuori termine";
- tale provvedimento doveva ritenersi errato, in quanto l'inoltro dell'istanza era avvenuto nei termini di legge.

Con memoria del 24 agosto 2017, la società ACF Torino contestava le deduzioni svolte dalla reclamante, sostenendo che la stessa, pur regolarmente convocata alle gare, così come richiesto dall'art. 109 NOIF, ed invitata a presentare i certificati di idoneità medico sportiva non aveva ottemperato agli inviti. La società, inoltre, deduceva che erano state inviate alla calciatrice le dovute contestazioni alle inadempienze.

Il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto.

L'art. 109 NOIF, al primo ed al secondo comma così recita: *Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.*

Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso omissis

Secondo tale norma, dunque, la richiesta di svincolo deve essere effettuata entro il 15 giugno o, nel caso di campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, allorché il calciatore, nel corso della stagione sportiva non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali.

Nel caso, di specie, è vero che l'istanza ex art. 109 l.f. è stata presentata allorché la stagione sportiva non si era ancora conclusa e che, dunque, a quella data vi poteva ancora essere la possibilità che la calciatrice prendesse parte al numero di gare richiesto dalla suddetta norma, tuttavia, quando l'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti ha esaminato l'istanza, la stagione sportiva si era conclusa, con la conseguenza che l'Ufficio Tesseramenti avrebbe ben potuto verificare la sussistenza, per i motivi che di seguito si esporranno, dei presupposti per lo svincolo ex art. 109 NOIF.

Non può, dunque, sostenersi, come erroneamente ha fatto l'Ufficio Tesseramenti, che la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF era stata spedita fuori termine.

Il quarto comma dell'art. 109 NOIF prevede che: *Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione.*

Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse.

Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse.

Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente deve provvedere allo svincolo d'autorità dello stesso.

Nel caso di specie, la Società, pur avendo invitato la calciatrice a presentare la certificazione d'idoneità all'attività sportiva ed a convocare la stessa per la partecipazione alle gare, non ha provveduto a contestare le inadempienze nei modi e nei termini previsti dall'art. 109 NOIF.

Si è visto, difatti, che l'art. 109 richiede che, laddove il calciatore non ottemperi all'invito concernente la presentazione dei certificati di idoneità, ovvero non si presenti alle gare cui è stato convocato, la società è tenuta a contestare, entro otto giorni, i detti inadempimenti a mezzo lettera raccomandata.

La società, invece, ha provveduto a convocare la calciatrice inoltrandole, il medesimo giorno (10 ottobre 2016), le convocazioni per diverse gare che si sarebbero tenute nel mese di novembre 2016. In dette convocazioni la società riportava il seguente avvertimento: *Ti annuncio che la tua continua inadempienza verso il TCF costituisce grave violazione alle più elementari norme di comportamento sociale ed etico.*

La società, dunque, non ha contestato le inadempienze negli otto giorni successivi al loro verificarsi.

Di qui l'accoglimento del reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo della calciatrice Nigro Ilaria e per l'effetto dichiara la stessa svincolata dalla società A.C.F. Torino.

Ordina restituirsi la tassa.

6) Reclamo 011 – BOLCHI MATTEO/A.C.D. TREVISO (richiesta svincolo per apocrifia di firma)

Con reclamo del 30 agosto 2017, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, il sig. Bolchi Matteo, ha chiesto lo svincolo dalla A.C.D. Treviso per non aver mai sottoscritto, con quest'ultima società sportiva, il tesseramento quindi sostenendo la falsità della firma apposta in calce ad esso.

In data 4 settembre 2017, veniva formalmente richiesto dall'Ufficio di Segreteria di Questo tribunale, il deposito della ricevuta della raccomandata attestante l'avvenuta notificazione del reclamo alla controparte ed il versamento della tassa reclamo.

Il Tribunale, nella riunione del 27 09 2017, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dall'istante, ha ravvisato l'omessa notificazione del reclamo alla controparte e l'omesso versamento della tassa reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, ravvisata l'omessa notificazione del reclamo alla società sportiva A.C.D. Treviso da parte del reclamante, sig. Bolchi Matteo, dichiara, ai sensi dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, inammissibile il suddetto reclamo.

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata

Publicato in Roma, il 9 ottobre 2017

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio